



PATRIMONIO E TRUST

Imposta di successione e donazione: un 4-ter libero da requisiti nascosti?

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 139/2024, ha riscritto con **effetto dal 2025 il comma 4-ter, dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990**. Peraltro, a **partire dal 1.1.2026** la norma sarà trasfusa nel **comma 6 dell'art. 89, D.Lgs. n. 123/2025**.

La novella è stata accolta con **soddisfazione degli operatori**, in quanto finalmente il Legislatore ha tratteggiato in modo chiaro quelle che sono le **condizioni** da rispettare per beneficiare della **esenzione da imposta di successione e donazione**, precisando, le suddette condizioni a seconda che si **trasferisca un'azienda**, una **partecipazione** in una società di capitali o una partecipazione in una società di persone.

In particolare, per le **società di capitali**, è richiesto, ai fini della fruizione del beneficio, «*che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento*».

Il controllo è quello di diritto ossia ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1\), c.c.](#)

Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2024 modificativo della disciplina ha chiarito che «*attraverso la modifica del comma 4 ter dell'articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati [...]*».

Possiamo, quindi, ritener che, seppur in modo timido, il Legislatore abbia **superato le tesi** espresse dall'Amministrazione finanziaria **volte a limitare l'ambito applicativo della disciplina agevolativa** nel caso di trasferimento di società holding o di società immobiliari di gestione.

In sostanza, se **vengono trasferite quote di società di capitali**, è richiesta **solamente la detenzione del controllo in capo ai donatari per un quinquennio**. La [risposta n. 271/E/2025](#) rappresenta il primo intervento avente a oggetto la norma novellata.



Il caso è quello di una signora che detiene una quota del 96,3% di una società e che trasferisce ai figli il 95% in nuda proprietà, prevedendo, tuttavia, che la stessa sia dotata del diritto di voto. Affermare che, in questo caso, **l'agevolazione trova applicazione** perché la nuda proprietà con il diritto di voto è pienamente assimilata alla piena proprietà, atteso che ciò che rileva è il controllo di diritto, è **conclusione scontata**.

Più interessante, nella risposta in oggetto, è valutare **se rilevino altri aspetti**. In particolare, la società oggetto di trasferimento è una **holding** che detiene **2 partecipazioni in società** di cui non è dato conoscere l'attività svolta.

Una di queste è partecipata solamente al 18,6%; tuttavia, la contribuente afferma di esercitare su di essa un'influenza dominante, atteso che le maggioranze previste dallo statuto sono del 90%. Inoltre, sono previsti dei **particolari diritti che la donante si riserva** nella holding ai sensi dell'[art. 2468, comma 3, c.c.](#)

Si tratta di:

- il diritto di convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. ... [dello Statuto]?
- il potere di voto ai sensi dell'art. ... e dell'art. ... nelle decisioni ivi previste?
- il diritto agli utili ai sensi dell'art.

Le questioni cruciali su cui ci interessa la presa di posizione dell'ufficio **sono le seguenti**:

- **rileva l'attività della società donata** e delle sue eventuali partecipate?
- rilevano i **diritti speciali trattenuti dalla donante**?

In merito al primo punto, nella risposta dell'Agenzia delle Entrate **nessun rilievo sembra essere attribuito alla natura della società donata** e delle sue partecipate. Non viene nemmeno considerata la circostanza dell'influenza dominante nella **partecipata al 18,6%**.

In relazione ai diritti della donante, si legge che «*secondo quanto dichiarato dall'Istante, lo statuto della Società attribuisce alla Donante alcuni diritti particolari, che, tuttavia, non sono tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante*».

Il fatto che **i diritti non incidano sul controllo** sembra essere l'opinione dell'istante riportata dall'Agenzia, ma potrebbe essere anche intesa come una **tesi fatta propria dall'ufficio**. Ad avviso di chi scrive, la soluzione è rinvenibile nella **successiva sentenza della Cassazione** citata dall'ufficio (Cass., [sent. n. 10726/2017](#)) ove si afferma che, con riferimento all'[art. 2359, c.c.](#), lo stesso «**considera società controllate "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria** [...] trattasi dunque di una presunzione assoluta e quindi appare giuridicamente corretta la conclusione della Corte d'Appello che ha ritenuto ininfluente, ai fini che interessano, la particolare previsione dello Statuto circa le maggioranze richieste».



L'[art. 2359, c.c.](#), determinerebbe, in sostanza, una **presunzione assoluta** che non può essere superata da **diverse maggioranze statutarie** o da diritti speciali del socio donante. Peraltra, in un passaggio della sentenza citata dall'ufficio non riportato nell'interpello si legge che «*Lo sforzo interpretativo della difesa del ricorrente per escludere il controllo della ... è apprezzabile, ma si scontra inevitabilmente col chiaro disposto normativo*».

Quello che sembra emergere è che l'ufficio, seppur timidamente, sembra accettare l'idea che la novella permetta di concedere l'agevolazione con **il mero trasferimento del controllo di diritto**. Ragionevolmente non dovrebbe rilevare **nemmeno un diritto particolare del socio donante** volto a riservargli il diritto di nominare gli amministratori per cui dovrebbe intendersi come superata la [risposta a interpello n. 185/E/2023](#).

Questo e molti altri aspetti in tema di passaggio generazionale verranno approfonditi nella giornata del Master Breve in programma a dicembre 2025 rubricata *“aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale”*.